



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 66 Del 26/05/2020

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente per la riapertura dei mercati settimanali del settore alimentare e non alimentare a seguito dell'EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza N°51 del 03/05/2020 relativa alla riapertura condizionata dei mercati settimanali del settore alimentare;

Considerata l'opportunità di consentire ai cittadini il miglior approvvigionamento di prodotti alimentari e nel contempo consentire agli operatori commerciali itineranti del settore alimentare di riprendere la loro attività sul territorio;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, con il quale è stata avviata la Fase 2 di gestione dell'emergenza che prevede il graduale riavvio delle attività economiche;

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale N° 28 del 22 maggio 2020 *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese – A decorrere dal 25.05.2020* con la quale è stata aperta la possibilità di svolgimento di alcune attività economiche tra cui il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Vista le *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini della graduale uniformità delle misure da adottare e sui tempi della ripresa di alcuni esercizi commerciali;

Considerato che le misure di prevenzione nella lotta al coronavirus rendono necessario rimodulare la partecipazione degli operatori soprattutto al mercato del mercoledì ad Umbertide;

Preso atto che a tal fine si rende necessario rivedere l'intero assetto organizzativo dei mercati settimanali del martedì a Pierantonio, del mercoledì e del sabato a Umbertide capoluogo, in modo da consentire lo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica a condizione che venga assicurato il distanziamento sociale sia tra i cittadini che tra gli operatori;

Preso atto che a seguito della progettazione dei nuovi spazi e dell'avvio dell'attività si renderà necessario intervenire con ulteriori adattamenti e accorgimenti per rendere pienamente operativo e in sicurezza l'assetto dei mercati settimanali ed in particolare di quello del mercoledì ad Umbertide;

Preso atto che si rende necessario rimodulare il sistema di gestione dei rifiuti del mercato del mercoledì ad Umbertide capoluogo per garantire la raccolta differenziata ed evitare maggiori rischi sanitari agli operatori ecologici;

Visto il progetto elaborato dal Servizio Polizia Locale insieme agli uffici tecnici del Comune di Umbertide incaricati di rivedere gli spazi per consentire la riapertura di tutti i mercati del territorio;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il permanere dello stato di emergenza e della necessità di adottare le misure dirette a limitare il contagio e il diffondersi del virus COVID-19;

Preso atto della necessità di disporre i banchi del mercato del mercoledì del settore non alimentare compatibile con gli spazi ora disponibili;

Preso atto che per garantire il distanziamento tra i visitatori del mercato si rende necessario prendere in considerazione la diversa affluenza riferita ai vari banchi e alle necessità di spazio per evitare assembramenti;

Considerato che per garantire la ripresa del commercio itinerante del settore non alimentare nel più breve tempo possibile si è reso necessario affidare alla Polizia Locale l'incarico di procedere all'assegnazione dei posti del mercato distanziando i posteggi anche in considerazione delle necessità degli operatori (per esempio dimensioni degli autocarri, caratteristiche delle attrezzature ecc.);

Considerato quindi che lo spazio in piazza Caduti del Lavoro non è più idoneo a contenere 76 banchi finora distanziati a soli 50 centimetri gli uni dagli altri e che di conseguenza si rende necessario spostare alcuni posteggi mercatali nell'area della piazza del Mercato adiacente l'area riservata al settore alimentare come evidenziato nella planimetria allegata;

Preso atto che stanti i numerosi spostamenti e la nuova ubicazione dei posteggi commerciali non è possibile consentire l'ingresso al mercato degli operatori non assegnatari di posteggio (c.d. spuntisti) relativamente al mercato del mercoledì ad Umbertide;

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

dal giorno 26 maggio 2020 ai fini della ripresa dei mercati settimanali anche dei prodotti del settore non alimentare:

1) la riapertura dei seguenti mercati nei rispettivi giorni della settimana e nell'ubicazione dei banchi indicati nelle planimetrie allegate alla presente:

- martedì dalle ore 06,00 alle ore 13,00 in piazza XXV Aprile a Pierantonio;
- mercoledì dalle ore 06,00 alle ore 14,00 ad Umbertide:

➤ per il settore alimentare: in piazza Matteotti, via Stella e piazza Mazzini;

➤ per il settore non alimentare: piazza Caduti del Lavoro, via dei Patrioti e piazza del Mercato;

- sabato ad Umbertide nell'ambito del mercato agricolo che si svolge dalle ore 08,00 alle ore 13,00 in piazza Matteotti, via Stella e piazza Mazzini;

2) fino a nuove disposizioni non è consentita la partecipazione degli operatori non assegnatari di posteggio fisso (c.d. *spuntisti*) al mercato del mercoledì ad Umbertide;

3) i posteggi verranno assegnati come da planimetria allegata in base ai posti individuati dalla Polizia Locale in considerazione delle caratteristiche del mercato e degli operatori;

4) Il commercio su area pubblica dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:

PER GLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA:

1. obbligo di rispettare le misure contenute nei punti da 1 a 6 dell'allegato 5 al D.P.C.M. del 26/04/2020 e nelle successive indicazioni che verranno fornite con la successiva normativa emergenziale;
2. obbligo di posizionare le attrezzature all'interno degli spazi assegnati dalla Polizia Locale;
3. mantenimento del distanziamento interpersonale nello svolgimento dell'attività commerciale con gli utenti;
4. garanzia di pulizia e igiene ambientale dei veicoli, attrezzature e strumenti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
5. obbligo dell'uso delle mascherine da parte degli operatori commerciali sia nelle fasi lavorative e di posizionamento della merce, sia nelle fasi di vendita e commercio dei prodotti alimentari e non alimentari;
6. obbligo di posizionare la merce soltanto frontalmente al banco in modo da controllare la posizione degli acquirenti e la distanza tra le persone in fila che dovrà essere di almeno 1 metro;
7. obbligo di non allestire le parti laterali dei banchi di vendita x almeno 1 metro. In alternativa è consentito interporre strutture, che non creino pericolo o intralcio, che garantiscano la distanza tra i prodotti e le persone di passaggio mantenendo in ogni caso le strutture all'interno dei posteggi;
8. obbligo di consentire la scelta dei prodotti alimentari ad 1 solo acquirente per volta e di non farne avvicinare altri prima che il precedente abbia pagato e si sia allontanato. Nel caso vi siano 2 addetti alle vendite potrà essere consentita l'attività di vendita e scelta dei prodotti sino a massimo 2 acquirenti purché sia sempre garantito il distanziamento sociale tra le persone;
9. obbligo di maneggio del denaro da parte di 1 operatore munito di mascherina e guanti che non sia addetto alla vendita e manipolazione dei prodotti alimentari. In alternativa è consentito che entrambi gli operatori siano addetti alla vendita ma che al momento del pagamento indossino specifici guanti o indumenti (per es. guanti più grandi) dedicati soltanto al contatto con il denaro;
10. obbligo di dotare gli acquirenti che si apprestano agli acquisti di appositi guanti usa e getta per l'eventuale scelta diretta dei prodotti alimentari e non alimentari nonché di predisporre dispenser di liquido igienizzante;
11. obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti guanti usa e getta per l'eventuale acquisto con scelta diretta del prodotto da utilizzare sopra i guanti già indossati dagli stessi cittadini;
12. obbligo di negare la vendita della merce e l'avvicinamento al banco alle persone non munite dei dispositivi obbligatori per l'ingresso al mercato (mascherine);
13. diffondere agli acquirenti le informazioni sulla necessità del distanziamento tra clienti in attesa del proprio turno e tenere a disposizione gel o liquidi disinfettanti;

14. obbligo di posizionare nei pressi della cassa 1 apposito contenitore per il conferimento dei guanti usa e getta utilizzati dai clienti;
15. obbligo, per gli operatori su area pubblica del mercoledì, di conferire con propri mezzi, tutti i rifiuti debitamente separati presso l'isola ecologica di Umbertide appositamente organizzata per ricevere i rifiuti differenziati dell'attività commerciale del settore alimentare e non alimentare e aperta nella fascia oraria 13,00-15,00 del giorno di mercato.
16. divieto di lasciare sul suolo pubblico qualsiasi tipo di attrezzatura, contenitore, merce deperibile o materiale di altro genere al termine dell'orario di mercato.

Per consentire il corretto posizionamento dei banchi secondo la nuova disposizione dei posteggi e le nuove assegnazioni dettate dall'emergenza coronavirus, la prima giornata di mercato del settore non alimentare del 27/05/2020 inizierà alle ore 08,00 dopo che la polizia locale avrà assegnato i posteggi mercatali.

Nella prima giornata di mercato è vietato posizionare i veicoli e di aprire i banchi di vendita in assenza degli addetti della Polizia Locale.

Obbligo di rispettare le disposizioni indicate nelle *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiamate dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale N° 28 del 22/05/2020 che di seguito si riportano:

- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
- *in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

PER I CITTADINI CHE PARTECIPANO AL MERCATO:

1. massimo rispetto delle misure igienico-sanitarie generali dettate dalle Autorità sanitarie nazionali e locali dettate per impedire il diffondersi del contagio;
2. obbligo di avvicinarsi nell'area del mercato già muniti di mascherine;
3. obbligo della distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti al mercato;
4. obbligo di attendere il proprio turno prima di iniziare le operazioni di acquisto ponendosi ad almeno 1 metro dal cliente precedente;
5. obbligo di affrettarsi nelle operazione di acquisto e di allontanarsi al termine dai banchi del mercato;
6. obbligo di non intrattenersi nell'area di mercato al termine degli acquisti e divieto assoluto di assembramenti;
7. obbligo di utilizzare guanti usa e getta diversi da quelli già indossati all'ingresso all'area di mercato nel caso in cui si intenda procedere alla scelta diretta del prodotto anziché avvalersi dell'operatore commerciale;

AVVERTE

-che le misure sopra indicate potranno essere modificate, interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza e in considerazione della normativa nazionale e

dell'evoluzione epidemiologica.

-che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 e in conformità delle normative ivi richiamate e alla disciplina di settore.

DISPONE

-di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e mediante apposita cartellonistica all'ingresso dell'area pubblica destinata a mercato dei prodotti alimentari;

-di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

-che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Commissariato di P.S. di Città di Castello;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide;
- Servizio Ambiente del Comune di Umbertide;
- Comando Stazione Carabinieri di Umbertide;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
CARIZIA LUCA